



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale “Arcamodellismo Torino APS”

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile negli articoli 14-42, nel particolare dell’articolo 36, e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 così come pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2017, è costituita, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Arcamodellismo Torino APS”, da ora in avanti denominata “l’Ente”, operante nei settori sociale, educativo, culturale, della ricerca scientifica ed è retta dal presente Statuto e si conforma alle norme del Codice Civile e del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. In concomitanza dell’operatività del RUNTS la denominazione della stessa potrà contenere anche l’indicazione di Terzo Settore o l’acronimo ETS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 2 – Sede

L’associazione di promozione sociale Arcamodellismo Torino APS ha la propria sede legale in Strada Carpice n. 11 – Moncalieri (TO), può inoltre avvalersi di sedi operative in altri luoghi.

Articolo 3 – Durata e carattere dell’Associazione

Arcamodellismo Torino APS ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà ed utilità sociale, umanitarie, scientifiche e culturali a favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti ad essa associati.

Articolo 4 – Scopi e vantaggi dell’Associazione

Arcamodellismo Torino APS è un centro permanente di vita associativa di tipo volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo. L’Ente può svolgere attività ricreative e culturali, comprese le discipline di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia. L’Ente si prefigge di:

- diffondere la cultura del modellismo ferroviario, della ferrovia reale e dei problemi ad essi connaturati, supportando gli associati nella realizzazione di opere in miniatura a tema ferroviario nelle diverse scale di riduzione;
- riunire tutti gli appassionati di modellismo ferroviario e delle ferrovie reali coinvolgendo anche i giovani in iniziative sociali al fine di trasmettere loro la cultura ferroviaria e nel contempo far sviluppare abilità comunicative e manuali;
- far conoscere l’opera dei più valenti costruttori di modelli o plastici ferroviari per sollecitare l’emulazione e favorire lo scambio di informazioni;
- di mantenere frequenti contatti con le varie Amministrazioni Ferroviarie statali e private e con la Fondazione FS;
- collaborare con le Associazioni, anche estere, che abbiano gli stessi scopi e finalità.

Le attività sono svolte nel rispetto dell’articolo 5, *lett. i)* del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nell’ambito della “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”. Nello specifico, le dette attività consistono:

- nell’organizzare eventi, laboratori, congressi, viaggi, mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, al fine della realizzazione dello scopo sociale;
- nel curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, relazione di articoli, saggi, libri e pubblicazioni che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Ente, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali e-book, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività;
- nel porre in essere operazioni anche di natura commerciale propedeutiche e/o collegate ma secondarie alle attività istituzionali; tali operazioni sono rese in conformità alla normativa in vigore in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e degli enti non commerciali in generale.



L'Ente partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e, a tal fine, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti privati e pubblici.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Ente si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli Enti locali e nazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con la partecipazione ad altre Associazioni, Società, Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Ente potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali a norma dell'art. 6 del Codice Terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte degli organi di amministrazione.

I Soci regolarmente iscritti hanno diritto a:

- ricevere la tessera;
- libero accesso a tutti gli eventi, mostre, concorsi organizzati dall'Ente e dai Gruppi ad essa aderenti;
- ricevere gli attestati di benemerita deliberati dal Consiglio Direttivo.

Divieti e obblighi

Così come disposto dall'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 durante la vita dell'Associazione "è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni *no-profit* che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; è inoltre fatto divieto ai soci di trasmettere la propria quota o contributo associativo per qualunque motivo.

L'Ente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 45 del Codice Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Inoltre esso ha l'obbligo di:

- reinvestire l'eventuale avanzo di gestione delle attività istituzionali statutariamente previste;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale entro i termini disposti al successivo art. 9;
- osservare la disciplina uniforme del rapporto del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e la nomina agli organi direttivi.

Per meglio disciplinare i rapporti associativi l'Ente predisporrà *Regolamenti interni* ispirati ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci e di eleggibilità delle cariche associative.

Articolo 5 – I Soci

Ad Arcamodellismo Torino APS possono aderire tutti coloro che, senza distinzione di genere, etnia, credo politico o orientamento sessuale, intendano condividere la cultura e la passione in ogni tematica attinente le ferrovie reali o di altro mezzo di trasporto su rotaie e di modellismo ferroviario, anche nell'aspetto della storia dei trasporti ferroviari e della fotografia ferroviaria.

Il numero dei Soci è illimitato e per essere ammessi all'Ente è necessario presentare un'apposita domanda che dovrà contenere le generalità, la residenza, la data e il luogo di nascita nonché il Codice Fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, al Consiglio Direttivo, con cui dichiara di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo che valuta le motivazioni e le attitudini alla vita associativa, ratificandone l'accoglimento con apposita riunione convocata ogni qual volta si renda necessario.

A seguito dell'accoglimento, il Socio riceverà la Tessera Sociale acquisendo la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (a norma dell'art. 148, comma 8, lettera c) del TUIR). Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle Assemblee Sociali. La



qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Ente.

Possono far parte dell'Ente in qualità di Socio, oltre le persone fisiche, anche Enti e Associazioni Registrate, Associazioni di appassionati di ferrovie e modellismo ferroviario, rappresentate da un Presidente, o suo delegato, allegando alla domanda di affiliazione la copia del proprio Statuto, che non deve essere in contrasto con il presente, con l'indicazione della sede: queste hanno diritto ad un voto.

Possono inoltre associarsi anche Ditte commerciali del settore e editori di pubblicazioni del settore.

Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione, né per atto tra vivi, né causa di morte (comma 8 lettera f- articolo 148 del TUIR).

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **soci Fondatori**, sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo avvenuto a Torino il 3 aprile 2008, alla nascita dell'Ente;
- **soci Ordinari**, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità e disponibilità personali e sottoscrivendo la quota associativa e hanno diritto di voto, se maggiorenni;
- **Soci Onorari**, sono coloro ai quali l'Ente deve particolare riconoscenza, per meriti, per opere, per essersi distinti nel campo delle ferrovie reali o del modellismo ferroviario. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

L'Ente potrà avvalersi anche di **sostenitori** che, condividendo le finalità dell'Ente, operano per il loro raggiungimento con contributi finanziari personali.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Ente;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, solo se autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate;
- prendere atto dell'O.d.g. delle assemblee e prendere visione dei bilanci (consuntivo e preventivo);
- essere informati sulle attività dell'Ente via e-mail, sul sito istituzionale, o con strumenti telematici comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi di Arcamodellismo Torino APS;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Ente;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

I Soci sono obbligati:

- al pagamento della quota annuale di iscrizione, nei termini e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, e senza che si possano creare condizioni di conflitto d'interessi.

Articolo 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione, cessazione ed esclusione dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Ente, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie da presentare in forma scritta ed indirizzata al Presidente dell'Ente;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;



- quando si rendano morosi nel pagamento della quota di iscrizione annuale senza giustificato motivo;
- Il Consiglio, con votazione unanime, potrà allontanare o sospendere dall'Ente i Soci che con il loro comportamento apportassero danno, anche di immagine, all'Ente o che commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Ente, o che, con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Ente o destabilizzano la vita associativa. Tale provvedimento deve essere ratificato alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria, con voto segreto. Il Socio oggetto di provvedimento di esclusione ha diritto a presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 8 – Il patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote associative;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Ente;
- dai contributi di enti e associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- raccolte fondi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117/2017;
- proventi di attività secondarie e strumenti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117/2017;
- contributi dei sostenitori;
- di eventuali fondi di riserva;

L'Ente, per ogni attività di raccolta pubblica di fondi, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi. All'Ente è fatto divieto di distribuire, in modo diretto ed indiretto, utili o avanzi di gestione. Le somme versate per l'iscrizione e per il rinnovo annuale non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 9 – Rendiconto Economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/ finanziario dell'Ente (come previsto dal comma 8 lettera d- art 148 del TUIR).

Articolo 10 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate, solo se preventivamente autorizzate, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali spese possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato.

Articolo 11 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero di associati.

Articolo 12 – Organi dell'Ente

Gli organi di Arcamodellismo Torino APS sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.



Articolo 13 – Assemblee

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Ente, ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Hanno diritto di voto gli associati ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota annuale e se maggiorenni.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

I Consiglieri e i componenti l'Organo di Controllo non possono assumere deleghe.

Per i Soci costituiti in Gruppi locali affiliati all'Ente, il diritto di voto viene esercitato dal Presidente o dal suo rappresentante. È consentito il voto disgiunto previa comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Ente e al Presidente del Gruppo di appartenenza.

Il voto può essere espresso, per alzata di mano, per appello nominale, con voto segreto, da remoto tramite apposite piattaforme digitali, per posta tramite raccomandata, per PEC e altri mezzi futuri disponibili, secondo quanto descritto in apposito regolamento allegato.

- Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei Soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale, per e-mail o per lettera.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto dalle normative in materia di Enti del Terzo Settore, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 25 e 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, o almeno da un terzo dei suoi membri, con la presenza qualificata dei due terzi (2/3) dei Soci (quorum 50%+1);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva la relazione sulle attività dell'Ente presentata dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni e loro variazioni;
- delibera su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Ente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, che nomina il Segretario verbalizzante, ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza del 50%+1 dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Tra prima e seconda convocazione deve decorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% + 1 dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

È consentita la partecipazione all'Assemblea anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

- Assemblea Straordinaria



L'Assemblea Straordinaria è chiamata a:

- a deliberare sulla fusione, trasformazione, scissione, scioglimento dell'Ente e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci. È consentita la partecipazione all'Assemblea anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. È presieduta da Presidente in carica il quale nomina il Segretario verbalizzante ed è validamente costituita, con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Soci e delibera a maggioranza assoluta (50% più uno) dei Soci presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

Tutte le delibere Assembleari e rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e pubblicizzate ai Soci dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente.

- *Assemblea elettiva*

L'Assemblea dei Soci per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica, almeno 30 (*trenta*) giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea si svolgerà presso la Sede stabilita dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità e i termini di convocazione stabiliti dal presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. È ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da altro Socio in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni Socio può presentare massimo cinque (5) deleghe. Le elezioni avvengono solo ed esclusivamente per voto segreto.

I Soci di un Gruppo sono rappresentati dal loro Presidente, tranne che per il Socio che esprimesse la volontà del voto disgiunto. L'Assemblea approva la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati alle cariche sociali. Ai componenti del Consiglio Direttivo e degli organi di controllo non possono essere conferite deleghe. Presiede l'Assemblea elettiva il Presidente in carica il quale nomina il Segretario verbalizzante. È consentita la partecipazione del voto all'Assemblea anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. Sono ammesse le votazioni anche da remoto tramite apposite piattaforme digitali oppure per posta raccomandata o per PEC, altri mezzi futuri disponibili, garantendone la segretezza.

Articolo 14 – Organi di Amministrazione

L'organo di Amministrazione, il Consiglio Direttivo, è l'organo esecutivo e gestionale, opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ed eletti dall'Assemblea. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- stabilire le linee programmatiche delle attività dell'Ente;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee guide approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente Statuto;
- fissare la quota annua di iscrizione;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- predisporre la relazione sulle attività dell'Ente;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;



- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo inoltre predisporre per sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Ente di altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità di attuazione del presente Statuto e le eventuali modifiche dello stesso. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 8, eletti dall'Assemblea per la durata di anni due (2) e sono rieleggibili. Si applicano le norme dell'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi non ne erano a conoscenza.

Articolo 15 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale può delegare il Presidente e/o il Vicepresidente per l'esecuzione degli atti dai medesimi deliberati.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisi dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Statuto, e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Vicepresidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Segretario

Il Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Ente, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, e di intesa con il Presidente, a sottoporli all'approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati.

Articolo 17 – Commissione candidature

Il Presidente in carica indice le elezioni e insedia la commissione candidature che coincide con il Consiglio Direttivo che prende in esame le candidature pervenute al Presidente in carica almeno 30 giorni prima della scadenza elettorale, accompagnate da breve presentazione e programma di proposte. La commissione candidature valuta l'ammissibilità di ogni candidatura nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Articolo 18 – Commissione elettorale

Prima dello svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente insedia la commissione elettorale scelta tra i Soci presenti all'Assemblea con lo scopo di assicurare alle operazioni stesse uno svolgimento nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge. La commissione sarà composta da un Presidente e 2 (due) scrutatori. Le elezioni si svolgono nel pieno rispetto delle norme stabilite da apposito regolamento interno. Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente della Commissione elettorale redigerà opportuno verbale e comunicherà al Presidente dell'Ente l'esito delle votazioni.

Articolo 19 – Libri Sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,



- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora istituito, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto ad esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al legale rappresentante dell'Associazione che potrà autorizzare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a proprie spese. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.

Articolo 20 – Bilanci ed utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente dell'Ente il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo le modalità stabilite dall' articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni della chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze. L'Ente, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e agli associati. L'Ente, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Legge, deve inoltre redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositato presso il Registro unico del terzo Settore e pubblicarlo sul proprio sito internet.

Articolo 21 – Decadenza carica sociale

Ove un Socio effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Ente viene sostituito dal Socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

Articolo 22 – Requisiti di onorabilità e conflitto di interessi

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Ente. Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite apposita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep Atti N14/CSR e della Determinazione A.N.AC. del 3 agosto 2016, n. 831 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*".

Articolo 23 – Decadenza per inadempienza ed esclusione

Ogni Socio o componente degli organi sociali, può decadere nel caso in cui:

- presenti comunicazione scritta di dimissioni;
- ometta di pagare per un anno la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazioni di sollecito;
- non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa domanda di ammissione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Ente specificandone le motivazioni. Il Socio decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione condizionata al pagamento della quota maturata non pagata, riferita all'ultima annualità. La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se esistente.

Ogni Socio può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo nel caso in cui commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l'Ente o la sua immagine ed i Soci.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro i componenti i componenti del Consiglio Direttivo, da o contro i componenti gli Organi di Controllo (se nominati), da o contro i liquidatori in cui sia comunque parte l'Ente, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Ogni controversia non risolta mediante mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti)



giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro. L'arbitro avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 25 - Estinzione e scioglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori scelti anche tra i non associati.

Le deliberazioni prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017 dell'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore o altro Organismo competente previsto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad Amministrazioni che perseguano gli stessi scopi sociali. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS (registro Unico Nazionale del Terzo settore) entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente sarà tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Articolo 26 – Clausola di salvaguardia

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 27 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Associazioni di Promozione Sociale ed associazioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario
Paolo Orlandini

Il Presidente
Marco Maurizio Pasti

Moncalieri 30 Marzo 2022